

Civile Ord. Sez. 2 Num. 8030 Anno 2019

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: BELLINI UBALDO

Data pubblicazione: 21/03/2019

CC. 27/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 29460-2014 proposto da:

BERARDO FRANCO, BERARDO GIOVANNI BATTISTA, TESTA ALDO, TESTA GIANPIERO, BERARDO GUGLIELMO, BERARDO DOMENICA (nata a Genola il 5.12.1938), BERARDO MARGHERITA e BERARDO DOMENICA (nata a Savigliano il 16.2.1944), rappresentati e difesi dagli Avvocati ALESSANDRA GIOVANNETTI e GIAN CARLO BOVETTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in ROMA, VIA PIEMONTE 39

- ricorrenti -

contro

MINA GIANLUCA, AMATEIS FRANCESCA (in qualità di eredi di Mina Riccardo) e BECCHIO FRANCESCO, rappresentati e difesi dagli Avvocati CRISTINA CLERICO e ANDREA MARRAS, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Silvio Tonazzi, in ROMA, VIA F. SIACCI 38

- controricorrenti -

B

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

OR
1838/18



avverso la sentenza n. 873/14 della CORTE DI APPELLO di TORINO, pubblicata il 12/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 29.4.2010, FRANCO BERARDO, GIOVANNI BATTISTA BERARDO, ALDO TESTA, GIANPIERO TESTA, GUGLIELMO BERARDO, DOMENICA BERARDO (residente in Savigliano), MARGHERITA BERARDO e DOMENICA BERARDO (residente in Genola) convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Saluzzo RICCARDO MINA e FRANCESCO BECCHIO perché venisse riconosciuta e dichiarata la validità e l'efficacia come legato di una disposizione in loro favore contenuta nel testamento olografo (in data 20.4.1999) della defunta, Teresa Capellino (deceduta in data 26.1.2009, in Savigliano), deducendo che tale legato non sarebbe stato revocato dalla testatrice con il successivo testamento pubblico del 5.9.2005 (per rogito Notaio Rocca): gli attori chiedevano la condanna dei convenuti (eredi della Capellino in forza del citato testamento pubblico) a dare, in via tra loro solidale, esecuzione al detto legato, corrispondendo a ciascun attore la propria quota (pari a 1/20 del totale) dei beni legati, ciascuna quota da intendersi al netto di quanto dai due eredi già corrisposto a ciascuno dei sedicenti legatari, instando a tal fine che il Tribunale ordinasse agli Istituti Bancari ritenuti debitori della defunta, per somme a credito su conti correnti e depositi titoli, al momento dell'apertura della successione, l'esibizione di tutta la documentazione utile a ricostruire l'asse ereditario, nonché il contenuto e il valore dell'asserito legato.

M
Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Si costituivano in giudizio Riccardo Mina e Francesco Becchio contestando, in via principale, la sussistenza dei presupposti in fatto e in diritto della pretesa avversaria in punto *an debeat*, assumendo che nel testamento della defunta del 20.4.1999 non fosse contenuta alcuna disposizione costituente legato, dovendosi intendere quella degli attori un'istituzione di erede, e che, comunque, il secondo testamento del 5.9.2005, in forza del quale erano stati costituiti eredi della testatrice, avesse revocato integralmente il primo, per incompatibilità delle disposizioni (come da previsione dell'art. 682 c.c.). I convenuti chiedevano di essere ammessi a dimostrare che la somma di quanto corrisposto – in adempimento di un'obbligazione naturale – a ciascuno degli otto attori e ad altri dodici nipote *ex fratre* del defunto marito della Capellino, Bartolomeo Berardo, alla medesima premorto, con assegni circolari emessi da Banca CRS s.p.a. in data 25.5.2009, costituiva l'intera quota del patrimonio ereditario presente in denaro e titoli presso la CRS s.p.a.. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, i convenuti formulavano domanda riconvenzionale di condanna degli attori, in via solidale, con riferimento alla quota di legato complessivamente richiesta (pari a 8/20 dell'intero legato), a pagare loro la quota di 8/20 dell'imposta di successione da riferire al riconosciuto legato (dando atto che l'imposta di successione era già stata integralmente pagata all'Erario da loro stessi – Riccardo Mina e Francesco Becchio – in quanto eredi).

Dopo aver esperito un tentativo di conciliazione, dall'esito negativo, con sentenza n. 293/2011, depositata il 10.8.2011, il Tribunale di Saluzzo, preliminarmente, dichiarava inammissibile,

B



in quanto tardiva, la richiesta attorea di accertamento in ordine alla proprietà delle somme depositate presso i conti correnti e di deposito titoli cointestati alla *de cuius*; rigettava tutte le domande degli attori e condannava gli stessi al pagamento delle spese di lite, nonché al pagamento di somme per spese di soccombenza aggravate ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.

Avverso detta sentenza proponevano appello i soccombenti. Si costituivano gli appellati, proponendo, con appello incidentale condizionato, le domande riconvenzionali già formulate in primo grado.

Con sentenza n. 873/2014, depositata il 12.5.2014, la Corte d'Appello di Torino rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata, condannando, tra loro in solido, gli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione Franco Berardo, Giovanni Battista Berardo, Aldo Testa, Gianpiero Testa, Guglielmo Berardo, Domenica Berardo, Margherita Berardo, Domenica Berardo, sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso Gianluca Mina, Francesca Amateis (quali eredi di Riccardo Mina) e Francesco Becchio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dell'art. 588, comma 1, c.c., dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 682 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», in quanto il testamento pubblico del 5.9.2005 non contiene la revoca di cui all'art. 682 c.c. In base a un'interpretazione effettuata alla luce del disposto di cui all'art. 588, comma 1, c.c. e del criterio ermeneutico della letteralità, la Capellino, in ciascuno dei due testamenti, ha voluto istituire eredi



universali: nel primo, tutti i nipoti *ex sanguine* della stessa defunta; e, nel successivo, solo due di essi. Per cui, secondo i ricorrenti, quando dalla dizione letterale del testamento risulta in modo certo la volontà del *de cuius*, deve ritenersi precluso il ricorso alle ulteriori regole di ermeneutica elaborate in tema di negozio e di testamenti; né è consentito il ricorso ad elementi tratti *aliunde* ed estranei alla scheda testamentaria. Pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare autonomamente ciascuna delle due disposizioni e constatare che ognuna è istitutiva di eredi universali. Invece, la Corte torinese, in applicazione del principio di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c., non si è fermata alla valutazione delle due singole disposizioni, ma ha fatto ricorso ad elementi estrinseci alla scheda testamentaria.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Nel testamento del 20.4.1999 la Capellino – nell'ipotesi, poi verificatasi, di premorienza del coniuge – nominava "eredi universali" i nipoti (figli delle sue sorelle) in parti uguali tra loro (con l'onere di far celebrare messe in suo suffragio e di versare £ 5.000.000 alla Casa di Riposo di Savigliano); e lasciava tutto il denaro e i titoli esistenti al momento della sua morte ai nipoti del marito (figli di fratelli e di una sorella del defunto marito).

Con il testamento pubblico del 5.9.2005, che non conteneva la revoca espressa di cui all'art. 682 c.c., la Capellino istituiva "eredi di tutti i [suoi] beni, mobili e immobili, in quote uguali fra loro", i nipoti Francesco Becchio (figlio della sorella Caterina) e Riccardo Mina (figlio della sorella Anna), disponendo che per dieci anni dalla sua morte facessero celebrare sante Messe in suffragio suo e del defunto marito.

B



1.3. – Del tutto correttamente, la Corte di merito premette che, in applicazione del principio di conservazione delle disposizioni testamentarie ex art. 682 c.c., «nell'ipotesi di più testamenti successivi, il posteriore, quando non revoca in modo espresso il precedente, annulla in questo solo le disposizioni incompatibili, in applicazione del generale principio di conservazione delle disposizioni di ultima volontà, così da circoscriverne la caducazione al riscontro, caso per caso, della sicura incompatibilità con le successive; potendosi, inoltre, ravvisare una revoca implicita dell'intero testamento precedente solo qualora non sia configurabile la sua sopravvivenza a seguito delle mutilazioni derivanti dalla suddetta incompatibilità» (Cass. n. 4617 del 2012; nello stesso senso già Cass. n. 12285 del 2002; Cass. n. 10800 del 2009).

Premesso quindi che l'incompatibilità tra il testamento precedente e quello successivo può essere oggettiva o intenzionale (sussistendo la prima quando, indipendentemente da un intento di revoca, sia materialmente impossibile dare contemporanea esecuzione alle relative disposizioni; la seconda allorché dal contenuto del testamento successivo sia dato ragionevolmente inferire la volontà del testatore di revocare in tutto o in parte il quello precedente) correttamente la Corte di merito osserva che prodromica alla citata comparazione è, appunto, l'interpretazione delle disposizioni testamentarie; la quale va condotta, in linea di principio, secondo le regole di ermeneutica dettate dal codice civile in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio *mortis causa*. Sicché l'attività ermeneutica delle disposizioni testamentarie non può

13
Corte di Cassazione - copia non ufficiale



che essere caratterizzata, rispetto a quella contrattuale da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del *de cuius*, la quale alla stregua dell'art. 1362 c.c. va individuata con riferimento tanto agli elementi intrinseci alla scheda testamentaria analizzata nel suo complesso, quanto (in via sussidiaria) con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento (quali la personalità del testatore, la mentalità, la cultura, la condizione sociale, l'ambiente di vita del medesimo, i rapporti pregressi con i soggetti menzionati nella scheda).

Poiché, dunque, l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più intensa ricerca ed efficacia della volontà concreta e da un più frequente ricorso alla integrazione con elementi estrinseci, il giudice deve accertare quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale *mortis causa*, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento (Cass. n. 8899 del 2013).

1.4. – Rilevato che tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità» (Cass. 8899 del 2013; Cass. n. 4022 del 2007; Cass. n. 468 del 2010), va ritenuto che essa sia stata del tutto correttamente esperita dalla Corte di merito e posta a base della decisione.

Da un lato, infatti, il giudice del gravame (facendo proprie le affermazioni del giudice di prime cure) ha sottolineato che – non avendo gli odierni ricorrenti allegato che «nel patrimonio della *de cuius* al momento della redazione del testamento



olografo o di quello pubblico esistessero beni mobili ulteriori e diversi dal denaro e dai titoli oggetto del lascito il loro favore» ed in assenza di una specifica contestazione di tale assunto in sede di appello – l’istituzione di eredi universali degli odierni controricorrenti “in tutti i beni mobili e immobili” farebbe emergere con chiarezza, l’intrinseca «incompatibilità delle due disposizioni perché non sarebbe possibile dare esecuzione alla prima senza svuotare di ogni significato pratico oltre che giuridico la seconda».

Dall’altro lato, a conferma di tale affermazione, sotto il profilo estrinseco della valorizzazione della effettiva intenzione (ovvero volontà) testatore comunque espressa, il giudice d’appello – negata la tesi degli appellanti (oggi ricorrenti) secondo cui l’espressione “istituisco eredi di tutti i miei beni mobili e immobili” costituisce una mera clausola di stile sovrapponibile a quella “istituisco eredi universali”, contenuta nel primo testamento, con riferimento ai soli nipoti figli delle sorelle – osserva come «proprio la differenza di locuzione [nel testamento pubblico] sia indicativa di una diversa volontà della testatrice, la quale ha specificamente voluto che tutti i suoi beni, nessuno escluso, fossero divisi in parti uguali tra i due nipoti Becchio e Mina, non lasciando residuare alcun ulteriore cespite». Sicché, lungi dall’essere una mera clausola di stile, l’espressione utilizzata nel testamento pubblico del 2005 è sintomatica della inequivoca volontà della testatrice (con il secondo testamento) di escludere a qualsiasi titolo dalla propria successione persone diverse dai menzionati due nipoti.

1.5. – Non si ravvisa pertanto alcuna violazione delle norme indicate nel motivo, giacché – lungi dal ledere i principi di



cui all'art. 588, comma 1, ed all'art. 682 c.c. – essi risultano viceversa riaffermati nella loro valenza ed incidenza nella fattispecie in esame, analizzata ex art. 1362 c.c., proprio applicando i criteri ermeneutici tipici delle disposizioni testamentarie, secondo i principi espressi dal giudice di legittimità, come sopra richiamati. Laddove i ricorrenti lamentano piuttosto un difetto di motivazione della sentenza, chiedendo, nella sostanza, una ripetizione del giudizio di merito da parte di questo Collegio.

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 45, comma XII, L. n. 69/2009) in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.», in quanto la condanna per lite temeraria può essere pronunciata solo nell'ipotesi di condotta improntata alla mala fede o alla colpa grave, che di certo non ricorreva nella fattispecie in esame.

2.1. – Il motivo è fondato.

2.2. – La Corte di merito ha disatteso le censure degli appellanti, ritenendo che la norma evocata «mira a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale (art. 88 c.p.c.) nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio»; e che gli attori avessero leso la *ratio* della nuova norma, da individuare nello scoraggiamento di comportamenti contrari alla funzionalità del servizio giustizia, in quanto avevano agito e perseverato nella loro tesi senza considerare la volontà della testatrice.

La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del novellato art. 96, comma 3, c.p.c. necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave



della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. n. 22120 del 2016; Cass. n. 27534 del 2014; in senso analogo, Cass. n. 24546 del 2014).

La Corte territoriale ha trascurato di considerare che il giudizio è stato promosso dagli attori (oggi ricorrenti) proprio al fine di accertare la volontà della *de cuius*. Ne consegue la violazione di detta norma, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, che richiede l'accertamento effettivo della mala fede o della colpa grave della parte soccombente (Cass. n. 21570 del 2012).

3. – Il primo motivo va dunque rigettato. Il secondo motivo va, invece accolto e la sentenza impugnata va cassata nei limiti dell'accoglimento medesimo. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito ai sensi dell'art. 384, comma secondo, ult. inc. c.p.c.; sicché alla stregua del principio di diritto di cui sopra va, dunque, esclusa la condanna dei ricorrenti ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

3.2. – Le spese si liquidano come da dispositivo. Non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per ciascuna delle parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, esclude la condanna dei ricorrenti ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

B



Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/3 e condanna i ricorrenti al pagamento dei residui 2/3 delle suddette spese, che liquida in complessivi € 4.300,00, di cui € 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, non risulta la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2018.

Il Presidente
Dr. Felice Manna

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 21 MAR. 2019

B

Corte di Cassazione - copia non ufficiale